

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA S.R.L.

(aggiornato al D.M. 15/11/2023)

Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

PREMESSE

Mediatori Professionisti Roma S.r.l (per brevità MPR) è un organismo di mediazione iscritto nel registro del Ministero della Giustizia con il n. 1028.

Per l'esercizio dell'attività di mediazione MPR si avvale di mediatori in possesso dei requisiti previsti, previa iscrizione nel proprio elenco e registrazione presso il Ministero della Giustizia.

MPR può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'Articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

MPR garantisce l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione.

INDICE

Articolo 1 Applicazione del regolamento	pag. 3
Articolo 2 Avvio della procedura, organizzazione degli incontri	pag. 3
Articolo 3 Luogo e modalità di partecipazione alla mediazione	pag. 5
Articolo 4 Obbligo di riservatezza	pag. 6
Articolo 5 Nomina del mediatore	pag. 6
Articolo 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore	pag. 6
Articolo 7 Svolgimento del primo incontro	pag. 7
Articolo 8 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore	pag. 7
Articolo 9 Presenza delle parti, loro rappresentanza e assistenza legale	pag. 8
Articolo 10 Conclusione della mediazione	pag. 9
Articolo 11 Proposta formulata dal mediatore	pag. 10
Articolo 12 Indennità, tariffe di mediazione e criteri per la loro di determinazione	pag. 10
Articolo 13 Responsabilità delle parti	pag. 13
Articolo 14 Mediazione in modalità telematica	pag. 16
Articolo 15 Clausola finale	pag. 16
Allegato I Codice europeo di condotta per mediatori	pag. 17

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1.1: Il presente regolamento si applica ai procedimenti di mediazione instaurati ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 15/11/2023 e successive modifiche e gestiti da Mediatori Professionisti Roma (di seguito anche denominato “MPR” o “ODM”).

Nel caso di mediazione internazionale, il suddetto regolamento potrà essere integrato o emendato sulla base delle normative vigenti.

1.2: Possono essere sottoposte all’ODM tutte le controversie afferenti diritti disponibili, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici, salvo diverso accordo tra le parti.

1.3: Eccezione fatta per le controversie inerenti materie obbligatorie, per le quali la normativa prevede lo svolgimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, l’attivazione del suddetto procedimento è da intendersi volontaria.

ARTICOLO 2

AVVIO DELLA PROCEDURA, ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

2.1: La parte interessata ad avviare il procedimento di mediazione deve procedere al deposito dell’istanza esclusivamente tramite invio a mezzo PEC all’indirizzo mproma@legalmail.it, utilizzando l’apposita modulistica scaricandola dal sito internet mproma.com, o richiedendola alla Segreteria Amministrativa dell’ODM.

Per le materie obbligatorie è necessario indicare la sede territorialmente competente, seguendo i principi normativi sulla competenza nelle procedure giudiziali.

2.2: L’istanza può essere presentata personalmente dalla parte oppure da un legale rappresentante incaricato o dal legale munito di procura.

2.3: L’istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e deve contenere:

- indicazione dell’organismo di mediazione;
- dati identificativi della parte istante;
- dati identificativi delle parti invitate, nonché tutte le informazioni utili per la convocazione delle stesse, compresi certificati di residenza aggiornati e/o visure camerali;
- indicazione della competenza territoriale;
- precisa indicazione dell’oggetto della controversia, esposizione chiara ed esaustiva delle ragioni della pretesa;
- indicazione specifica del valore della lite, quando determinabile secondo le norme del codice di procedura civile, “indeterminato” quando al momento del deposito non si sia in possesso di elementi per l’assegnazione di un valore specifico, oppure “indeterminabile” quando non sia possibile definire un preciso importo;

- espressa autorizzazione alla trasmissione dei documenti allegati alla parte invitata.

2.4: Nel caso in cui un'istanza tra le stesse parti e con il medesimo oggetto venga depositata presso differenti ODM avrà priorità l'istanza che è stata depositata per prima.

2.5: All'atto del deposito dell'istanza la parte istante deve documentare l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e quelle relative al primo incontro in base allo scaglione di riferimento. Rimangono a carico della parte istante tutte le spese amministrative relative alle convocazioni.

2.6: L'istanza e tutta la documentazione allegata deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo mproma@legalmail.it.

Al momento del deposito dovrà essere espressamente autorizzata la trasmissione degli allegati alla parte invitata, altrimenti gli stessi saranno da considerarsi riservati.

2.7: Resta inteso che l'ODM può chiedere ogni altro elemento ritenuto necessario nel caso in cui l'istanza sia carente dei contenuti minimi e/o inadeguata a consentire la relativa protocollazione e/o a dare corso allo svolgimento della procedura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento spese di avvio e primo incontro, procura alle liti, ecc.).

Esaminata l'istanza, il responsabile designa il Mediatore fra i nominativi iscritti nel proprio Elenco dei mediatori o in quello di organismi con i quali abbia stipulato uno specifico accordo secondo i criteri normativi previsti e fissa il primo incontro tra le parti in una data intercorrente tra i 20 ed i 40 giorni successivi al deposito, nel rispetto delle modalità sopra specificate indicando la data, l'ora e il luogo presso il quale verrà svolto il primo incontro, nonché le credenziali di accesso alla piattaforma in caso di svolgimento in via telematica. L'istanza e la data del primo incontro sono comunicate ad entrambe le parti.

Esaurita questa fase, il responsabile dell'organismo:

- qualora ritenga che la controversia richieda specifiche competenze tecniche, nomina uno o più mediatori / esperti nella materia;
- chiede al mediatore designato di dichiararsi terzo ed imparziale con riferimento alla mediazione a lui assegnata.

2.8: La volontà di partecipare alla procedura di mediazione dovrà essere comunicata all'ODM a mezzo PEC all'indirizzo mproma@legalmail.it oppure a mezzo di raccomandata a/r all'indirizzo di Piazza Grecia n. 11, in Roma.

2.9: Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, prorogabile di ulteriori novanta giorni dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

2.10: Tutti i dati in possesso dell'organismo sono trattati in conformità alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679. Soltanto le parti che partecipano alla procedura di mediazione hanno diritto di accedere agli atti del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati da ciascuna delle parti nelle sessioni comuni, che non siano state dalle stesse riservate alla sola visione del Mediatore. Le parti hanno altresì accesso agli elaborati depositati dal CTM eventualmente incaricato nel corso del procedimento.

Per ogni richiesta copie, l'ODM si riserva di fornire un preventivo dei costi da sostenersi per detto servizio.

2.11: La parte invitata, dopo aver manifestato la volontà di partecipare al procedimento di mediazione, deve corrispondere le spese di avvio e di primo incontro, documentando l'avvenuto pagamento all'ODM.

Le eventuali richieste di rinvio degli incontri devono essere motivate e sottoposte a valutazione del Responsabile dell'ODM o del mediatore, al fine di preservare il corretto svolgimento della procedura di mediazione.

È onere della parte invitata depositare presso l'ODM la documentazione necessaria alla partecipazione al procedimento.

2.12: Il Mediatore dichiara l'archiviazione della procedura di mediazione nel caso in cui, senza giustificato motivo, entrambe le parti non compaiano al primo incontro o ad uno dei successivi.

Nel caso in cui, in occasione del primo incontro, la parte invitata non sia presente, il Mediatore provvede a redigere un verbale di mancata partecipazione al procedimento e conseguente archiviazione dello stesso.

2.13: Durante il primo incontro il mediatore informa le parti sulle funzioni e modalità di svolgimento del procedimento di mediazione.

2.14: Il deposito dell'istanza di mediazione, nonché la partecipazione al primo incontro e la sottoscrizione del conseguente verbale, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità previste nelle tabelle meglio rappresentate all'art. 12.

2.15: Il valore della controversia è dichiarato dal depositante nell'istanza di mediazione.

Nel caso in cui non venga indicato, oppure risulti indeterminato, il mediatore provvede ad individuare lo scaglione di riferimento secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. In ogni caso l'organismo si riserva di verificare e determinare il valore della controversia e comunicarlo alle parti durante il primo incontro di mediazione.

ARTICOLO 3

LUOGO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE

3.1: La Mediazione si svolge nelle sedi dell'ODM, e/o in modalità telematica. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, con il consenso delle parti e del mediatore.

3.2: L'organismo può avvalersi, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di organismi con i quali ha raggiunto l'accordo di reciprocità così come previsto dalla legge.

3.3: Nel caso in cui una parte fosse impossibilitata a partecipare personalmente all'incontro ha l'obbligo di nominare, a mezzo di procura sostanziale, un incaricato che dovrà dimostrare di avere piena conoscenza dell'affare relativo alla procedura di mediazione, deputato a rappresentarla e a sottoscrivere ogni atto che si renderà all'uopo necessario.

3.5 Il soggetto incaricato di rappresentare la parte non può coincidere con il legale incaricato dell'assistenza tecnica.

ARTICOLO 4

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

4.1: Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

4.2: Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'ambito del procedimento di mediazione, su incarico delle parti o dell'Organismo, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4.3: Il Mediatore è tenuto alla riservatezza rispetto alle informazioni acquisite dalle parti nel corso del procedimento, anche nel corso delle sessioni separate. Le informazioni risultanti dalle sessioni separate possono essere condivise con le altre parti, solo previa autorizzazione della parte dichiarante.

4.4: Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, gli avvocati e i consulenti, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Gli stessi non possono essere chiamati a testimoniare nei procedimenti giudiziari e non possono produrre elementi di prova in procedimenti giurisdizionali, arbitrali o di altra natura, salvo casi espressamente previsti dalla legge.

ARTICOLO 5

NOMINA DEL MEDIATORE

5.1: Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori iscritti al registro dell'ODM e inseriti nell'elenco presso il Ministero della Giustizia.

5.2: I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e si impegnano ad ottemperare ai relativi obblighi di formazione e aggiornamento.

5.3: L'organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista, in considerazione della materia oggetto di mediazione, con specifica rotazione degli incarichi, anche secondo la comprovata competenza e la assidua presenza all'interno dell'Organismo.

5.4: L'organismo si riserva il diritto di procedere alla cancellazione di un Mediatore iscritto nel proprio elenco, qualora lo ritenga opportuno ed a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 6

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

6.1: Il Mediatore nominato, all'interno del verbale dell'incontro di mediazione, è tenuto a dichiarare la propria indipendenza, terzietà ed imparzialità, rispetto all'ODM ed alle parti, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

6.2: L'organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

6.3: Nel corso del procedimento, l'ODM potrà provvedere alla sostituzione del Mediatore, qualora subentrino circostanze che ne pregiudichino l'imparzialità e l'indipendenza, ovvero in caso di oggettivo impedimento del Mediatore incaricato.

6.4: Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'ODM, sulla sostituzione deciderà il mediatore più anziano.

ARTICOLO 7

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO

7.1: Il Mediatore dovrà verificare l'identità di tutte le parti presenti, nonché i poteri degli eventuali rappresentanti e/o delegati. La presenza di soggetti diversi dalle parti, deve essere espressamente autorizzata dalle parti stesse.

I legali ed i soggetti a vario titolo incaricati di rappresentare la parte nel procedimento sono tenuti a produrre documentazione attestante il conferimento dei suddetti poteri di rappresentanza.

7.2: Ai sensi dell'art 8, D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, al primo incontro il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

7.3: L'organismo di mediazione e il mediatore designato non possono, nelle ipotesi previste all'art 5, comma 1 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 rifiutarsi di svolgere la mediazione; negli altri casi il rifiuto potrà avvenire solo per giustificato motivo.

ARTICOLO 8

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

8.1: Il Mediatore conduce gli incontri di mediazione tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, ottemperando al compito di coadiuvarle nella ricerca di una composizione bonaria della controversia.

8.2: Nei casi previsti dall'art. 5, D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità per la domanda giudiziale.

La condizione si considera avverata nel momento in cui la mediazione venga effettivamente esperita, anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.

8.3: Per ciascun procedimento di mediazione, l'ODM attribuisce un numero di ruolo e costituisce un fascicolo cartaceo ed uno analogico, contenente tutti gli atti e i documenti, ai fini della conservazione degli stessi nei termini di legge.

8.4: Il Mediatore, in assenza della parte invitata, si riserva la facoltà di formulare una proposta di conciliazione.

8.5: La parte istante, anche in assenza della parte invitata, potrà proseguire nella mediazione chiedendo al mediatore di formulare una proposta anche supportata da una CTM (consulenza tecnica in mediazione) i cui costi saranno sostenuti esclusivamente dalla stessa parte istante.

8.6: È facoltà del Mediatore, a suo insindacabile giudizio e/o anche su concorde ed espressa richiesta delle parti, differire il tentativo di mediazione nel rispetto dei limiti di tempo imposti dalla normativa vigente.

8.7: È facoltà del Mediatore, su concorde richiesta delle parti, individuare un consulente tecnico tra quelli presenti nella propria lista di Consulenti Tecnici di Mediazione (C.T.M.). La nomina di quest'ultimo verrà effettuata, di comune accordo, congiuntamente dalle parti, le quali si impegneranno ad accettare e sostenere, in solido tra loro, i relativi oneri e spese.

ARTICOLO 9

PRESENZA DELLE PARTI, LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE

9.1: PERSONA FISICA

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, assistite dai propri legali di fiducia qualora lo ritengano opportuno, o nei casi di cui all'art. 5, D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Nei casi di loro impedimento, dovrà essere prodotta una procura sostanziale e il delegato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza dei fatti oggetto del procedimento di mediazione.

Il legale incaricato dovrà essere munito di apposita procura conferita dal suo assistito, con espresso riferimento allo svolgimento del procedimento di mediazione e con tutti i poteri necessari allo svolgimento del suo incarico.

9.2: PERSONE GIURIDICHE

Per le persone giuridiche, è autorizzato a presenziare il legale rappresentante, previo deposito presso l'ODM di visura aggiornata, idonea a dimostrare il ruolo ricoperto ed i relativi poteri di rappresentanza.

Nel caso in cui al procedimento di mediazione partecipi persona diversa dal legale rappresentante, la stessa potrà partecipare con procura sostanziale ed è consigliabile munirsi di apposita delibera dell'Organo Amministrativo dalla quale risulti espressamente il potere di conciliare e transigere con allegata apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante che ne dichiari la autenticità, veridicità, nonché la avvenuta trascrizione e sottoscrizione nei libri sociali della Società.

Per i Condomini è autorizzato a presenziare l'Amministratore in carica, giusta esibizione della delibera di nomina. La bozza dell'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 del c.c.. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

9.4: ASSISTENZA LEGALE

a) Mediazione obbligatoria o disposta dal giudice, art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

b) Mediazione volontaria: le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la Circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione volontaria, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche nelle more del procedimento di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della

mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 28/2010.

Resta inteso che qualora venga utilizzata una procura differente rispetto a quella scaricabile dal sito internet dell'ODM, la stessa dovrà contenere le medesime informazioni, in particolare il numero della procedura, gli espressi poteri conferiti all'Avvocato e l'informativa in merito alla privacy.

ARTICOLO 10

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

10.1: Il primo incontro di mediazione può avere i seguenti esiti:

- In caso di assenza della parte invitata, verrà redatto verbale di mancata conciliazione a causa della mancata partecipazione della parte invitata;
- Mancata conciliazione per mancanza di presupposti per il raggiungimento di un accordo o per indisponibilità di una delle parti a procedere nella mediazione;
- Prosecuzione delle trattative con fissazione di incontro successivo;
- Conciliazione a seguito del raggiungimento di un accordo.

10.2: Concluso il procedimento, il mediatore procederà alla redazione del relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutte le parti e, ove previsto, dai rispettivi legali;

10.3: In caso di conciliazione, il verbale di accordo sottoscritto dalle parti, se sottoscritto anche dai rispettivi legali, costituisce titolo esecutivo per i procedimenti di esecuzione e può assumere valore novativo previo consenso espresso delle parti. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il verbale di accordo non sottoscritto dai legali incaricati, può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

10.4: Rimane discrezione del Mediatore incaricato valutare la necessità di redigere verbali relativi agli eventuali incontri intermedi.

10.5 Nel caso in cui nei confronti dell'ODM venga emesso provvedimento di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso potranno proseguire presso altro ODM scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Decorso tale termine, l'ODM potrà indicare alle parti l'Organismo presso il quale poter proseguire il procedimento o, in caso di intervento da parte del Giudice territorialmente competente, sarà quest'ultimo ad indirizzare le parti presso altro ODM.

ARTICOLO 11
PROPOSTA FORMULATA DAL MEDIATORE

11.1: Il Mediatore può formulare una proposta se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento.

11.2 La proposta può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.

11.3 La proposta viene trasmessa alle parti per iscritto e le stesse devono comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore.

In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.

11.4 Parimenti il Mediatore può formulare una proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti, al fine di agevolare la possibile risoluzione della controversia. La proposta se non redatta contestualmente al verbale, ovvero non consegnata per cause non imputabili all'organismo (abbandono di una delle parti alla procedura o contumace), deve essere comunicata alle parti che dovranno far pervenire entro sette giorni dall'avvenuta ricezione l'accettazione o il rifiuto per iscritto. La mancata risposta entro il termine determina automaticamente il rifiuto della proposta.

ARTICOLO 12

INDENNITA', SPESE DI MEDIAZIONE E CRITERI PER LA LORO DI DETERMINAZIONE

12.1 Per le istanze di mediazione depositate a partire dal 15 novembre 2023, ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo comprendente le spese di avvio e le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione.

12.2 Tali indennità devono essere corrisposte dalla parte istante al momento del deposito dell'istanza e dalla parte invitata entro la data del primo incontro di mediazione.

12.3 Detti importi devono essere corrisposti secondo le tabelle di seguito riportate:

materie obbligatorie art. 5 D. Lgs. 28/2010

Valore della lite	Spese di avvio <i>per ciascuna parte</i>	Spese per il primo incontro <i>per ciascuna parte</i>	TOTALE <i>iva inclusa</i>
Fino a € 1.000	€ 39,04	€ 58,56	€ 97,60
da € 1.001 a € 50.000,00 (o indeterminato)	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
Superiore ad € 50.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28

materie volontarie

Valore della lite	Spese di avvio <i>per ciascuna parte</i>	Spese per il primo incontro <i>per ciascuna parte</i>	TOTALE iva inclusa
Fino a € 1.000	€ 48,80	€ 73,20	€ 122,00
da € 1.001 a € 50.000,00	€ 91,50	€ 146,40	€ 237,90
Superiore ad € 50.000,00 (o indeterminato)	€ 134,20	€ 207,40	€ 341,60

12.4 Quando il procedimento di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, o nel caso in cui la mediazione si concluda con accordo al primo incontro, le parti sono tenute a corrispondere, secondo i centri di interesse determinati, le seguenti spese di mediazione:

materie obbligatorie art. 5 D. Lgs. 28/2010

Valore della lite	Spese di mediazione <i>per ciascuna parte</i> iva inclusa
Fino a € 1.000,00	19,52 €
da € 1.001,00 a € 5.000,00	39,04 €
da € 5.001,00 a € 10.000,00	165,92 €
da € 10.001,00 a € 25.000,00	312,32 €
da € 25.001,00 a € 50.000,00	585,60 €
da € 50.001,00 a € 150.000,00	1.005,28 €
da € 150.001,00 a € 250.000,00	1.298,08 €
da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.274,08 €
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	3.640,48 €
da € 1.501.000,00 a € 2.500.000,00	4.323,68 €
da € 2.501.000,00 a € 5.000.000,00	6.178,08 €
oltre € 5.000.000,01	6.190,44 €

materie volontarie

Valore della lite	Spese di mediazione per ciascuna parte iva inclusa
Fino a € 1.000,00	24,40 €
da € 1.001,00 a € 5.000,00	48,80 €
da € 5.001,00 a € 10.000,00	207,40 €
da € 10.001,00 a € 25.000,00	390,40 €
da € 25.001,00 a € 50.000,00	732,00 €
da € 50.001,00 a € 150.000,00	1.256,60 €
da € 150.001,00 a € 250.000,00	1.622,60 €
da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.842,60 €
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	4.550,60 €
da € 1.501.000,00 a € 2.500.000,00	5.404,60 €
da € 2.501.000,00 a € 5.000.000,00	7.722,60 €
oltre € 5.000.000,01	7.738,05 €

12.5 Quando il procedimento di mediazione si conclude con accordo, le parti sono tenute inoltre a corrispondere, secondo i centri di interesse determinati, le seguenti spese di accordo:

materie obbligatorie art. 5 D. Lgs. 28/2010

Valore della lite	Spese di accordo al primo incontro per ciascuna parte iva inclusa	Spese di accordo agli incontri successivi per ciascuna parte iva inclusa
Fino a € 1.000,00	7,81 €	19,52 €
da € 1.001,00 a € 5.000,00	15,62 €	39,04 €
da € 5.001,00 a € 10.000,00	28,30 €	70,76 €
da € 10.001,00 a € 25.000,00	42,94 €	107,36 €
da € 25.001,00 a € 50.000,00	70,27 €	175,68 €
da € 50.001,00 a € 150.000,00	117,12 €	292,80 €
da € 150.001,00 a € 250.000,00	146,40 €	366,00 €
da € 250.001,00 a € 500.000,00	244,00 €	610,00 €
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	380,64 €	951,60 €
da € 1.501.000,00 a € 2.500.000,00	448,96 €	1.122,40 €
da € 2.501.000,00 a € 5.000.000,00	634,40 €	1.544,52 €
oltre € 5.000.000,01	634,40 €	1.547,61 €

materie volontarie

Valore della lite	Spese di accordo al primo incontro <i>per ciascuna parte iva inclusa</i>	Spese di accordo agli incontri successivi <i>per ciascuna parte iva inclusa</i>
Fino a € 1.000,00	9,76 €	24,40 €
da € 1.001,00 a € 5.000,00	19,52 €	48,80 €
da € 5.001,00 a € 10.000,00	35,38 €	88,45 €
da € 10.001,00 a € 25.000,00	53,68 €	134,20 €
da € 25.001,00 a € 50.000,00	87,84 €	219,60 €
da € 50.001,00 a € 150.000,00	146,40 €	366,00 €
da € 150.001,00 a € 250.000,00	183,00 €	457,50 €
da € 250.001,00 a € 500.000,00	305,00 €	762,50 €
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	475,80 €	1.189,50 €
da € 1.501.000,00 a € 2.500.000,00	561,20 €	1.403,00 €
da € 2.501.000,00 a € 5.000.000,00	793,00 €	1.930,65 €
oltre € 5.000.000,01	793,00 €	1.934,51 €

12.6 Oltre alle spese come sopra esposte, parte istante è tenuta alla corresponsione del servizio di spesa per l'invio delle convocazioni tramite servizio postale, pari ad € 10,00 per ciascuna racc.ta a/r su territorio nazionale, e pari ad € 15,00 per ciascuna racc.ta 1 a/r e per ciascuna racc.ta a/r internazionale.

12.7 Contestualmente alla comunicazione di avvenuto versamento delle spese di avvio e primo incontro, è onere della parte comunicare i dati relativi al soggetto al quale dovranno essere intestate le fatture elettroniche, trasmettendo all'ODM l'apposito modulo di fatturazione debitamente compilato, unitamente alla copia del documento di riconoscimento.

12.8 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

12.9 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo determina e stabilisce il valore di riferimento.

12.10 Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

12.11 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte e in nessun caso la parte o le parti avranno diritto al rimborso di quanto versato. Nel caso in cui la parte istante presentasse la rinuncia al procedimento prima dello svolgimento del primo incontro, questa non avrà diritto alla refusione delle indennità corrisposte.

12.12 In occasione del primo incontro di mediazione, il mediatore illustra le ulteriori spese dovute dalle parti, secondo lo scaglione, i centri di interesse e gli eventuali possibili esiti. Ai fini della corresponsione delle spese successive a quelle di avvio e primo incontro, quando più soggetti richiedono di rappresentare un unico centro d'interessi, l'ODM potrà valutare la richiesta e decidere nel merito. Nel corso del primo incontro il valore della lite può essere rideterminato, salvo la verifica da parte del mediatore o del Responsabile in merito alla congruità della rideterminazione indicata.

12.13 La parte che, in caso di mediazione civile obbligatoria, prevista per le materie di cui all'art. 5, 1 comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, intenda avvalersi dell'esenzione dal pagamento delle spese di mediazione prevista dall'art. 17, 5 comma del D. Lgs. 28/2010, trovandosi nelle condizioni per godere del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 30/05/02, n° 115, dovrà produrre copia della dichiarazione dei redditi, dello stato di famiglia, unitamente a tutta l'ulteriore documentazione richiesta per legge. Si precisa che come da normativa, per le mediazioni aventi natura obbligatoria dovrà comunque essere assistita da un legale. L'organismo si riserva, pertanto, di verificare la documentazione attestante la veridicità delle informazioni rese per usufruire del gratuito patrocinio, con relativa possibilità di non accettarla.

12.14 L'indennità di mediazione comprende l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Essa rimane fissa anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'Articolo 11 del decreto legislativo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti, il loro compenso è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

AGEVOLAZIONI FISCALI:

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00, in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;

Nel caso in cui l'accordo di conciliazione comporti l'estinzione del giudizio già pendente, alla parte che ha provveduto al versamento del contributo unificato spetta un contributo d'imposta fino ad € 518,00;

Per ciascuna procedura di mediazione che si concluda con verbale di accordo, è riconosciuto a ciascuna parte un credito d'imposta di € 600,00 per le indennità di mediazione corrisposte all'ODM, oltre ulteriori € 600,00 relativamente ai compensi professionali corrisposti ai legali;

Nel caso in cui la mediazione si concluda con una mancata conciliazione, il credito d'imposta è ridotto della metà sia per le indennità di mediazione corrisposte all'ODM, sia per i compensi professionali corrisposti ai legali;

Tali crediti d'imposta sono cumulabili fino al totale annuo di € 2.400,00 per le persone fisiche ed € 24.000,00 per le persone giuridiche;

I soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge, possono avanzare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza legale e per le indennità di mediazione.

ARTICOLO 13

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

13.1: È di competenza esclusiva delle parti:

- effettuare verifiche preliminari in merito all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo di mediazione, apposta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. La parte è altresì tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione o altra certificazione, attestante i requisiti di cui all'autocertificazione);
- la corretta individuazione dell'organismo di mediazione a cui presentare la domanda di avvio della procedura di mediazione, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, D. Lgs. 28/2010;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
- le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
- le parti si intendono solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 1292 c.c., secondo cui *“l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere*

costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

ARTICOLO 14

MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

14.1: Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo PEC o con altro servizio di recapito certificato qualificato, salvo espresso accordo scritto dalle parti.

14.2 Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'ODM di partecipare da remoto o in presenza. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

14.3 A conclusione della mediazione, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'art. 5 co 1, e quando la mediazione è demandata dal Giudice, il documento elettronico è inviato anche agli Avvocati che lo sottoscrivono, con le stesse modalità.

14.4 La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione, svolto con modalità telematiche, avvengono a cura dell'ODM, in conformità all'art. 43 del D. Lgs. N. 82 del 2005.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

15.1: Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme del codice civile, in quanto applicabili, e le norme e i principi stabiliti nel D. Lgs. n. 28 del 2010 e sue modifiche e nel D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni.

**CODICE ETICO E DI CONDOTTA PER I MEDIATORI
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA S.R.L.**

Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

I seguenti articoli stabiliscono i principi ai quali i mediatori hanno aderito al momento dell'iscrizione presso il presente Organismo, impegnandosi ad attenersi nello svolgimento della propria attività.

**ART. 1 COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO
SERVIZI**

- Competenza

I mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali si sono dichiarati esperti, nonché per quanto riguarda le normative relative al procedimento di mediazione.

Tutti i mediatori devono adempiere, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ai propri doveri di formazione e aggiornamento, con riguardo alle proprie materie di competenza ed a quanto pertinente il procedimento di mediazione.

- Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

- Onorari

Il Mediatore, nel caso in cui non sia già stato comunicato, fornirà alle parti informazioni complete sulla propria remunerazione. Potrà accettare l'incarico di mediatore, solo a seguito dell'accettazione delle modalità di remunerazione di tutte le parti.

- Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

- Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti;
- in ogni caso, il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 bis del D.M. 180/2010

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

- Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione.

Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze.

Ove occorra, il mediatore deve richiedere l'assistenza di un altro mediatore ovvero la sostituzione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

- Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

- Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione, ovvero
- il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

- Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Allo stesso modo, il mediatore non è tenuto a esplicitare alle parti le motivazioni di una sua eventuale rinuncia all'incarico.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.